

La Legge Regionale sulle associazioni di promozione sociale

La Regione Toscana ha approvato la Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 42 che disciplina le associazioni di promozione sociale, in attuazione della legge statale n. 383/2000.

Forniamo alcune brevi e sommarie osservazioni generali sull'importante provvedimento che porta a completa attuazione la normativa del 2000 e configura concretamente questi nuovi soggetti del "terzo settore".

Occorre premettere che la legge, in quanto fonte regionale, non contiene -salvo alcune importanti eccezioni- particolari novità in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la qualificazione di associazione di promozione sociale, né in ordine alla disciplina tributaria e civilistica di tali soggetti, essendo tale competenza propria della fonte statale.

La legge regionale disciplina principalmente la procedura di iscrizione all'apposito registro, i requisiti strutturali, dimensionali e qualitativi delle associazioni, nonché alcuni rilevanti aspetti soggettivi degli enti stessi.

Inoltre, vengono regolamentati i rapporti tra APS, Regione, enti locali ed enti pubblici in generale, oltre all'istituzione dell'osservatorio regionale e della consulta dell'associazionismo di promozione sociale.

Nell'evidente impossibilità di approfondire la tematica, segnaliamo semplicemente alcuni aspetti della normativa regionale.

Ricordiamo che la legge di riferimento rimane la legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), per cui il rispetto dei requisiti e delle norme in essa contenute è condizione preliminare per poter affrontare la riflessione in ordine alla legge regionale.



Requisiti soggettivi attività

Il comma 2 dell'art 2 della legge definisce le attività di utilità sociale come *attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori:*

ambientale-turistico, culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti.

A differenza della legge nazionale, quella regionale tende a dare una definizione di utilità sociale e a delimitare l'ambito ed i settori di intervento, anche se mediante un elenco piuttosto ampio.

Si deve sottolineare la "valenza collettiva" dell'attività da perseguire mediante attività resa a favore dei propri associati e di terzi, carattere evidentemente distintivo rispetto a semplici "circoli privati" che non possono assumere la qualifica di APS.

Norme di riferimento: Artt. 2 e 3 legge nazionale. Artt. 2 e 5 legge regionale.



Alternativa volontariato - APS

E' doveroso richiamare fin dalle prime righe - anche prima di illustrare la procedura di iscrizione - la fondamentale disposizione di cui al comma 2 dell'art. 10, che dispone l'incompatibilità tra iscrizione nel registro del volontariato di cui alla legge 266/91 e alla LR 28/1993 ed iscrizione al registro delle APS. Si tratta di un elemento distintivo e di chiarezza condivisibile, anche se creerà qualche problema di scelta alle associazioni, in modo particolare a quelle operanti in ambiti (quali sociale e sociosanitario) contigui e comuni a quelli tipici delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266 del 1991. Tuttavia, i criteri distintivi tra le due normative e le conseguenti scelte devono basarsi più che sul confronto tra normative regionali, sulla base della comparazione tra normative nazionali.

Norme di riferimento: Nessuna disposizione specifica nella legge nazionale. Artt. 2 c. 4 e 10 c. 2 legge regionale.



Prestazioni degli aderenti

Come noto, in base all'art 18 della legge 383/2000 le APS si devono avvalere prevalentemente delle attività prestate gratuitamente dai propri associati, potendo ricorrere al lavoro retribuito solo in caso di particolari necessità. Tuttavia, in questa ipotesi, diversamente da quanto notoriamente previsto dalla legge 266/91, possono ricorrere anche a propri associati. La legge regionale all'art. 6 ripete sostanzialmente il concetto, ma al comma 2 si prevede anche la possibilità che nelle associazioni di soggetti in condizioni di invalidità, le prestazioni di lavoro autonomo possano addirittura prevalere su quelle volontarie.

Norme di riferimento: Art. 18 legge nazionale. Art. 6 legge regionale.



Registro regionale

La legge disciplina in particolare l'istituzione ed il funzionamento del registro regionale delle APS. Possono iscriversi al registro:

1. Le associazioni che hanno sede in Toscana;
2. Le strutture regionali di associazioni nazionali.

In maniera analoga a quanto avviene per il volontariato, tutte le funzioni concernenti la tenuta del registro dell'associazionismo di promozione sociale sono affidate alle Province. In sostanza siamo di fronte ad un registro regionale affidato nella gestione alle amministrazioni provinciali.

I requisiti d'iscrizione sono indicati dall'art. 8 della legge in esame. In particolare si richiede di avere sede in Toscana e di essere costituite da almeno un anno. Il registro è suddiviso in tre sezioni:

- sezione A: associazioni aventi sede in Toscana, con almeno 10.000 soci o con presenza organizzata in almeno tre province con attività continuativa in queste province da tre o più anni.
- sezione B: associazioni aventi sede in Toscana, che non rispettano tuttavia le dimensioni di quelle indicate alla sezione A.
- sezione C: strutture regionali di APS iscritte al registro nazionale.

La legge dispone inoltre la revisione annuale del registro stesso e la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Norme di riferimento: Artt. 7 e 8 legge nazionale. Artt. 8, 9 e 10 legge regionale.



Rapporti APS - Regione ed Enti locali

Piuttosto articolata anche la parte relativa al rapporto tra APS iscritte, istituzioni ed enti, segnatamente agli articoli 12, 13 e 14 della legge.

In larga parte si tratta di norme di carattere programmatico, norme cioè che autorizzano e consentono rapporti, (in particolare convenzioni) tra enti locali e altri enti pubblici ed APS. Ne emerge un quadro normativo in cui il ruolo delle APS risulta senza dubbio attivo e valorizzato; in particolare alcuni passaggi del citato art. 12 (c. 1 lett. a e c. 4) fanno emergere una loro funzione di rilievo in ambito sociale e socio assistenziale.

Norme di riferimento: Artt. 29 e 30 legge nazionale. Artt. 12 e 13 legge regionale.



Consulta regionale ed osservatorio dell'associazionismo

La legge regionale istituisce anche la Consulta regionale dell'associazionismo (art. 15) e l'Osservatorio regionale dell'associazionismo (art. 16).

Ovviamente vengono dettagliate le funzioni, i compiti, la composizione e i poteri di designazione nonché in generale il funzionamento di tali organismi. Alcuni regolamenti di esecuzione sono ancora da emanare, ma è chiaro che i profili generali sono stabiliti.

In estrema sintesi, la consulta ha compiti di rappresentanza dell'associazionismo, mentre l'osservatorio ha funzioni di studio, ricerca e collaborazione con enti.

L'associazionismo di promozione sociale trova quindi una sua collocazione istituzionale e tale collocazione appare per molti aspetti simili a quella del volontariato, data la oggettiva similitudine sia tra le normative nazionali che tra quelle regionali.

Norme di riferimento: Art. 11 legge nazionale. Artt. 15 e 16 legge regionale.



Caratteri generali della APS e della legge 383/2000

In considerazione del fatto che la normativa regionale è evidentemente collegata a quella nazionale, cogliamo l'occasione di richiamare brevemente alcune caratteristiche fondamentali delle APS così come emergono da detta normativa nazionale. E' infatti opportuno ricordare che:

- le APS sono in sostanza una categoria speciale di enti non commerciali di tipo associativo, regolati sotto il profilo tributario dall'art. 111 e seguenti del TUIR (DPR 917/86) oltre che dalla più volte citata legge 7.12.2002 n. 383;
 - in considerazione anche di quanto sopra gli statuti associativi - oltre quanto richiesto dalla legge 383/2000 - devono rispettare anche la normativa tributaria ordinaria e le clausole obbligatorie stabilite dalla disciplina generale degli enti non commerciali di tipo associativo a partite dal Testo Unico delle Imposte Dirette; lo svolgimento di attività di natura commerciale è chiaramente previsto sia dall'art. 4 legge 383/2000, sia dall'art 7 della legge regionale; è del tutto pacifico che tali attività devono svolgersi nel rispetto della normativa generale tributaria;
 - le speciali agevolazioni fiscali in materia di imposte sia dirette che indirette sono ovviamente regolate dalla legge nazionale ed a quella occorre fare riferimento;
 - è opportuno ricordare anche che le APS possono qualificarsi come ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In particolare il comma 9 dell'art. 10 del decr. lgs. 460/97 prevede le cosiddette "ONLUS parziali". In verità la norma tratta delle Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 287/1991, ma si deve ritenere - anche se un chiarimento sarebbe auspicabile - che tale riferimento sia superato dalle successive vicende. Si tratta di una categoria speciale di ONLUS per le quali non vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nel citato art. 10. Ovviamente le APS possono qualificarsi ONLUS limitatamente alle attività tassativamente indicate nel citato art. 10 e sempre che vi sia il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal relativo decreto. Per quanto il richiamo normativo fosse in questa sede utile, raccomandiamo massima prudenza nel volersi qualificare ONLUS, poiché il rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla legge appare estremamente complesso per la maggioranza delle APS.
-



Legge Regionale n. 42 del 9/12/2002

(Boll. n 32 del 18/12/2002, parte Prima, SEZIONE I)

Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati).

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - (Finalità e oggetto della legge)

1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge:

- a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;
- b) determina le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale aventi sede in Toscana all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano;
- c) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- d) disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
- e) istituisce la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale;
- f) istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale.

La norma fissa i concetti generali della legge, riconoscendo fin dal primo comma, finalità sociali, civili, culturali e di ricerca etica e spirituale all'associazionismo di promozione sociale.

Art. 2 - (Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, i movimenti e i gruppi con i requisiti di cui all'articolo 8, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambientale- turistico, culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti.

3. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

4. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati, le associazioni di volontariato, di cui dall'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e successive modificazioni, e le associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, o prevedono il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Disposizione di carattere sostanziale, fissa la categoria generale delle associazioni di promozione sociale. In parte la norma ricalca anche letteralmente la legge n. 383/2000; al comma 2, tuttavia vengono individuati i settori di operatività, cosa che non viene fatto dalla corrispondente norma della legge 383 del 2000. L'elenco è piuttosto ampio e sostanzialmente omnicomprendivo, cosa che ovviamente continuerà a porre qualche problema di rapporto e coordinamento con altri soggetti (volontariato iscritto ed ONLUS ordinarie). Il registro regionale, successivamente previsto e regolato, sarà suddiviso anche in base a tale classificazione, per cui l'individuazione del settore prevalente di attività sarà necessario per tutte le associazioni.

Molto ampia invece la configurazione giuridica, in quanto si parla (anche nella legge regionale)

espressamente non solo di associazioni riconosciute e non, ma anche - un po' genericamente - di 'movimenti' e di 'gruppi', categoria giuridicamente ignota.

I commi 2 e 3 contengono invece l'elenco dei soggetti che non possono acquisire la qualificazione di APS. A parte le organizzazioni di volontariato iscritte, di cui diremo, dalla lettura delle disposizioni appare chiaro il ruolo di utilità sociale e di rilevante esternalità che i soggetti in commento devono avere. Per quanto infatti le attività dei soggetti in rapido esame possano anche rivolgersi ai soli propri associati, il carattere democratico ed aperto dell'ente, nonché l'elevato livello di meritorietà dell'ente stesso è condizione per la qualificazione e la natura di "circolo privato" è causa ostativa all'iscrizione.

Art. 3 - (Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

1. E' istituito il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, articolato per province, in cui sono iscritte:

- a) le associazioni di promozione sociale istituite a livello regionale;
- b) i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale già iscritte al registro nazionale, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

E' istituito il registro delle APS, più avanti regolamentato dalla stessa legge. E' uno dei principali effetti della legge regionale, che troverà concreta regolamentazione sia negli articoli successivi sia in alcuni regolamenti. In questo modo la legge nazionale diventa pienamente esecutiva.

Art. 4 - (Conferimento delle funzioni alle province)

1. Tutte le funzioni concernenti la tenuta del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale sono attribuite alle Province.

La norma attribuisce alle Province tutte le competenze in materia di registro, coerentemente con quanto avviene per il registro del volontariato.

Art. 5 - (Atto costitutivo e statuto)

1. Possono essere iscritte nel registro regionale solo le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale.

2. Nello statuto delle associazioni di promozione sociale che intendono iscriversi nel registro regionale sono espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dall'assessore regionale competente in relazione alla particolare natura di talune associazioni;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Al primo comma viene richiesto lo statuto nella forma dell'atto scritto. Ricordiamo che ai sensi dell'art 87 comma 4 del TUIR, come modificato dall'art 1 del decreto legislativo 460 del 4 dicembre 1997, è opportuno che statuto e atto costitutivo siano anche registrati (oppure che l'atto sia redatto quale scrittura privata autenticata o atto pubblico).

La norma, omogenea all'art. 3 legge 383/2000, detta in sostanza il contenuto degli statuti delle APS. E' facile notare come non si tratti di clausole particolarmente innovative ed anzi ormai

piuttosto comuni a molti soggetti non lucrativi.

E' utile richiamare, proprio per quanto appena affermato, le disposizioni dell'art 111 del TUIR (DPR 917/86), in quanto sempre per effetto del citato decreto n. 460 del 1997 (ingiustamente più noto come istitutivo delle ONLUS), sono richieste altre clausole obbligatorie, al fine di poter usufruire della speciale disciplina degli enti non commerciali di tipo associativo. Gli statuti dovranno quindi contenere entrambe le clausole richieste, solo in parte, del resto, coincidenti. Sotto il profilo giuridico le disposizioni richieste dal TUIR hanno solo valenza tributaria e rappresentano tecnicamente un onere e non un obbligo: sono previste e richieste, al solo scopo di poter usufruire della particolare disciplina tributaria. Le disposizioni delle due normative sulle APS, regionale e nazionale, hanno invece natura di vero obbligo o condizione per una corretta qualificazione dell'ente. In ogni modo, nella redazione degli statuti, sarà utile procedere con contestuale attenzione ai due profili normativi, quello prettamente fiscale e quello di natura più ampia.

Art. 6 - (Prestazioni degli associati)

- 1.** Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- 2.** Le assunzioni e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo possono prevalere sulle prestazioni volontarie e gratuite solo nelle associazioni di soggetti in condizione di invalidità.
- 3.** Per poter espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 13, i lavoratori, che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 8, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Disposizione di grande interesse, che in parte ricalca la norma di legge nazionale, in parte no. In primo luogo viene affermata la necessaria prevalenza del lavoro volontario e gratuito su quello retribuito, in modo analogo a quanto disposto per le organizzazioni di volontariato. A differenza di quanto avviene per tali organismi, le APS -qualora ricorrano a prestazioni retribuite - possono ricorrere anche ai propri associati (art. 18 legge 383/2000). L'opportunità è di grande evidenza, specialmente in quelle associazioni nelle quali il lavoro dei propri associati è usato quale strumento di reinserimento, riabilitazione, socializzazione ecc. Nella legge regionale in commento, di rilievo il comma 2 dell'articolo, nel quale si prevede la possibilità anche di una prevalenza del lavoro retribuito su quello gratuito, per le associazioni di soggetti in condizioni di invalidità, anche se limitatamente al lavoro autonomo.

Art. 7 - (Risorse economiche)

- 1.** Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:
 - a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi ;
 - e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Anche questa disposizione ricalca nella sostanza il corrispondente art. 4 della legge nazionale; per questo articolo è opportuno soffermarsi in particolare sulle lettere e) ed f) che in sostanza

prevedono espressamente la possibilità di svolgere attività di natura commerciale ed economica, anche fiscalmente rilevanti. Anche da tale previsione emerge la riprova della natura tributaria di queste organizzazioni, che si confermano nella sostanza enti di tipo associativo ai sensi dell'art 111 del TUIR (DPR 917/86). In questo senso, quando la norma tratta di svolgimento di tali attività compatibilmente con la disciplina generale ed in via ausiliaria e sussidiaria, riteniamo che il primo punto di riferimento (anche se non esclusivo) sia l'art.111 bis del TUIR, come introdotto dall'art 6 del decr. lgs. 460/97. Con tale disposizione, come noto, si è prevista l'ipotesi della perdita della qualifica di ente non commerciale in caso di prevalenza delle attività commerciali rispetto a quelle non commerciali. Successivi orientamenti ministeriali, in particolare la circolare 124/E del 12 maggio 1998 hanno tolto ogni automaticità tra prevalenza delle attività commerciali e perdita della qualifica, ma la norma resta di grande interesse e pericolosità per tutti gli enti.

Riteniamo che per le APS iscritte, a qualsiasi livello, il problema si ponga in termini del tutto specifici, in quanto l'iscrizione in un registro espressamente previsto da leggi ed il conseguente procedimento amministrativo che ciò comporta, risulterà senza dubbio utile alla dimostrazione della effettiva natura dell'ente. Riteniamo tuttavia, che almeno sotto il profilo prettamente tributario, nemmeno le APS iscritte possano ignorare la norma. E' quindi opportuno che anche questi enti si misurino costantemente con tale disposizione di legge, spesso sottovalutata, e verifichino continuamente lo stato della loro natura di ente non commerciale.

Ovviamente, riteniamo anche che la natura di ente di tipo associativo valga anche per tutti gli altri aspetti, ivi compresi quelli agevolativi.

Spontaneo anche il confronto con il corrispondente articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) e con le problematiche ad esso connesse, specialmente nel contesto della realtà regionale. Articolo di più complessa interpretazione, non vi è dubbio che quest'ultimo ponga limiti allo svolgimento di attività commerciali, assai più restrittivi di quanto non faccia la norma sulle APS. E' noto infatti che per il volontariato tali attività devono rivestire carattere marginale contro un più ampio svolgimento in maniera ausiliaria e sussidiaria per le APS.

E' probabile, ed in parte condivisibile, che questo sia uno dei principali parametri di valutazione sulla convenienza ed opportunità di assumere una qualifica piuttosto che l'altra; sarebbe comunque sbagliato ridurre tutta la valutazione a questo aspetto.

CAPO II - Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

Art. 8 -

(Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. Per l'iscrizione nel registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale le associazioni devono:

- a) avere sede legale in Toscana ed essere costituite da almeno un anno;
- b) ovvero avere almeno una sede operativa in Toscana, attiva da non meno di un anno, ed essere iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della l. 383/2000;
- c) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, e 5 comma 1;
- d) la perdita di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a) ovvero b), e c) comporta la cancellazione dal registro regionale.

La sede legale dell'associazione o la sede operativa per le associazioni nazionali in Toscana, oltre gli altri requisiti sostanziali, sono gli ovvi elementi richiesti per l'iscrizione nel registro.

La norma in sostanza recepisce il disposto dell'art. 7 comma 3 della l. 383/2000, ove si dispone che l'iscrizione nel registro nazionale comporta automaticamente l'iscrizione delle strutture territoriali nei registri regionali. Qualche interrogativo si pone semmai quando, anche per le strutture periferiche di associazioni iscritte nazionali, la legge regionale richiede il possesso di alcuni requisiti legali oltre la sede nella regionale. La disposizione della legge nazionale prevede un automatismo perfetto tra iscrizione nel registro nazionale e diritto all'iscrizione nei registri regionali. L'articolo in commento (ed anche quello successivo, per la verità) sembrano richiedere invece il possesso di ulteriori requisiti di conformità alla legge regionale. Nella quasi totalità dei casi il rispetto dei requisiti previsti dalla legge nazionale comporta necessariamente anche il rispetto dei requisiti della normativa regionale; sotto il profilo teorico tuttavia il problema può effettivamente porsi.

Art. 9 - (Struttura del registro)

1. Ogni articolazione di livello provinciale del registro regionale comprende le associazioni di promozione sociale aventi sede legale ovvero almeno una sede operativa nella provincia di riferimento, ed è suddivisa, a fini di omogeneità di aggregazione, in tre sezioni così distinte:
 - a) sezione "A", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 8 che in Toscana hanno un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da tre o più anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa;
 - b) sezione "B", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell'articolo 8 e che non soddisfano le ulteriori condizioni richieste per l'iscrizione alla sezione "A";
 - c) sezione "C", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere b) e c) dell'articolo 8.
2. Nell'ambito di ciascuna sezione del registro regionale di cui al comma 1, le associazioni di promozione sociale sono ordinate in base al proprio settore di attività prevalente, secondo l'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2.

Norma di particolare interesse pratico, disciplina la struttura del registro regionale in tre articolazioni:

sezione A: associazioni aventi sede in Toscana, costituite da almeno un anno, con almeno 10.000 soci o con presenza organizzata in almeno tre province con attività continuativa in queste province da tre o più anni.

sezione B: associazioni aventi sede in Toscana, che non rispettano tuttavia le dimensioni relative al numero di iscritti e di diffusione territoriale, di quelle indicate alla sezione A.

sezione C: strutture regionali, attive da almeno un anno, di APS iscritte al registro nazionale.

In sintesi si individuano tre gruppi o tipologie di associazioni: associazioni regionali di grandi dimensioni, associazioni regionali di piccole dimensioni, strutture regionali di associazioni nazionali.

Qualche aspetto da approfondire riguarda (come del resto già detto in sede di breve commento al precedente articolo), la sezione relativa alle strutture toscane di associazioni nazionali. La norma regionale sembra ripetere la necessità del possesso di alcuni requisiti -oltre la sede in Toscana-, mentre il comma 3 dell'art. 7 della legge 383/2000 sancisce l'automaticità tra iscrizione nel registro nazionale della APS nazionali ed iscrizioni delle strutture periferiche nei registri regionali. Per quanto - come già detto - la questione rivesta carattere più teorico che pratico, c'è da chiedersi quale sia il grado di controllo che l'amministrazione locale può effettuare sulla struttura periferica di associazione nazionale già iscritta. E' un punto astrattamente rilevante del rapporto tra normative regionale e nazionale.

Il comma 2 chiarisce che ciascuna sezione del registro è suddivisa in base al settore di attività prevalente, per cui ogni associazione al momento dell'iscrizione dovrà indicare il suo ambito operativo prevalente, al fine della corretta collocazione.

Art. 10 - (Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale)

1. Per essere iscritte nel registro regionale, le associazioni di promozione sociale, nel possesso dei requisiti indicati agli articoli 2, 5 e 8, inoltrano la domanda d'iscrizione alle Province nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 17, comma 2.
2. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla LR 28/1993. L'incompatibilità sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento d'iscrizione.
3. Nell'ambito del registro regionale, le associazioni di promozione sociale possono essere iscritte in un'unica articolazione di livello provinciale.
4. Il registro regionale e la sua revisione annuale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
L'iscrizione nel registro avviene su istanza dell'associazione che deve quindi farsi promotrice di tale iniziativa. La Provincia effettuerà il controllo sul possesso dei requisiti formali e sostanziali.

Di particolare interesse ovviamente il chiaro disposto del comma 2 dell'articolo in rapido commento, che fissa una secca alternatività tra iscrizione nei registri dell'associazionismo e in quello del volontariato. Si precisa che la incompatibilità sussiste dal momento dell'iscrizione; pertanto una associazione iscritta nel registro di cui alla legge 266/91 che, avendo fatto domanda di iscrizione al registro delle APS la ottiene, provocherà automaticamente la sua cancellazione dall'altro registro.

Norma di evidente rilievo, costringerà evidentemente alcuni soggetti alla necessaria scelta di campo. Scelta non sempre agevole, impossibile da consigliare in via astratta e generale, deve basarsi su un complesso e articolato insieme di valutazioni, sia di carattere complessivo, sia giuridico che fiscale. Si tratta in sintesi di confrontare disposizioni di legge con attività effettivamente svolte, settore di intervento, modalità di svolgimento dell'attività, presenza o meno di lavoro retribuito, svolgimento di attività commerciali o meno e così via.

Art. 11 - (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. E' facoltà delle Province prevedere e disciplinare ricorsi in via amministrativa con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro regionale.

Norma che attribuisce alle Province la facoltà di prevedere una eventuale disciplina dei ricorsi.

CAPO III - Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione e gli Enti locali

Art. 12 - (Rapporti con la Regione e con gli Enti locali)

1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale per l'apporto e l'azione del sistema integrato di attività di utilità sociale di cui all'articolo 2, comma 2 e servizi sociali nel rispetto della normativa regionale in materia. A tal fine:

a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio assistenziale, all'individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale, nonché alla verifica dell'efficacia dei servizi e delle attività di utilità sociale. A tal fine, la Giunta regionale può promuovere, con la collaborazione delle Province, della Consulta regionale, di cui all'articolo 15, e dell'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 16, conferenze di programmazione in occasione della predisposizione e dell'aggiornamento dei piani e programmi relativi a settori in cui operano le associazioni di promozione sociale;

b) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 13.

2. La Regione e gli Enti locali, inoltre, concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

3. Per la realizzazione dei fini di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali possono concordare la messa a disposizione, previa verifica di disponibilità, di spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.

4. Per il perseguimento di finalità di valenza sociale, sono attivate forme specifiche di collaborazione mediante protocolli d'intesa con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque associazioni operanti in Toscana, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 8, rappresentative ovvero di riferimento dei soggetti svantaggiati per minorazione fisica, psichica o sensoriale. Le medesime associazioni sono rappresentate negli organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in settori di rilevante interesse rispetto alle attività loro proprie. L'individuazione degli organismi consultivi nel cui ambito le suddette associazioni sono rappresentate è effettuata mediante atto della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

Norma di grande portata regola i rapporti tra APS ed enti locali. E' uno degli aspetti fondamentali della legge in commento e meriterà evidentemente ben altro commento e approfondimento.

In questa sede può essere utile limitarsi a segnalare alcuni passaggi (comma 1 lett. a, e comma 4): in tale circostanza emerge chiaramente la valenza anche sociale e socio assistenziale che la legge

regionale toscana attribuisce alle associazioni di promozione sociale. Forte quindi il richiamo al ruolo di queste associazioni, al loro riconoscimento, alla loro valorizzazione alla facoltà di stipulare convenzioni e così via. Forte anche, di conseguenza, l'oggettiva contiguità con le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale, operanti in settori analoghi, a cominciare dai settori quali quello sociale e socio sanitario.

E' un punto che dovrà svilupparsi e chiarirsi nel corso del tempo tenendo anche presente le specificità del "caso Toscana".

E' legittimo attendersi che settori quali quello culturale, ricreativo, sportivo dilettantistico, ambientalistico, astrattamente più affini al modello previsto dalla legge 383/2000, non siano gli unici settori interessati, ma che anche quelli più prettamente solidaristici quali il settore sociale, socio sanitario, la beneficenza e l'assistenza ai più deboli trovino interessanti opportunità nella normativa in esame.

Art. 13 - (Convenzioni)

- 1.** La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3, per lo svolgimento di attività previste dallo statuto verso terzi, anche di carattere integrativo a servizi complessi, per le quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa.
- 2.** Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.
- 3.** Nella valutazione dei progetti, gli Enti valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e di adeguatezza del progetto.
- 4.** Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici procedono con provvedimento motivato all'approvazione del progetto di cui al comma 2.
- 5.** Le convenzioni contengono in particolare:
 - a) disposizioni dirette a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo riscontrate al momento dell'approvazione del progetto;
 - b) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa;
 - c) l'indicazione del numero degli associati impiegati nell'attività, nonché dei lavoratori dipendenti o autonomi, con specificazione della loro qualifica e delle modalità e tempi di impiego;
 - d) disposizioni atte a garantire il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e assistenza;
 - e) casi e modalità di risoluzione delle convenzioni.

L'articolo regola in modo specifico i rapporti convenzionali tra Regione, Enti locali e altri enti pubblici ed associazioni di promozione sociale. Viene posta come condizione per la stipula di convenzioni la presentazione di un apposito progetto da parte dell'associazione stessa. In modo particolare il comma 5 - con le lettere da a) ad e) - regola anche il contenuto minimo delle convenzioni, sia sotto il profilo assicurativo che contrattualistico delle convenzioni stesse.

Art. 14 - (Fondo di dotazione)

- 1.** La Regione Toscana concorre ad agevolare l'accesso al credito delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3, che realizzano investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.
- 2.** I finanziamenti, erogati dalle banche, a fronte dei quali è concesso un contributo in conto interessi, si riferiscono a spese di investimento finalizzate all'esercizio di attività delle associazioni di promozione sociale. Tali spese riguardano:
 - a) l'acquisto di terreni o del diritto di superficie;
 - b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
 - c) l'acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
 - d) l'acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;
 - e) marketing operativo e strategico;
 - f) spese per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
 - g) scorte nella misura massima del venti per cento dell'investimento totale.

3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso la FIDI Toscana SpA un apposito fondo di dotazione, disciplinato con specifica direttiva approvata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, che stabilisce le modalità per l'ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo, nonché i criteri per la stipula delle convenzioni con le banche.

La disposizione istituisce presso la FIDI Toscana SpA apposito fondo di dotazione per contributi in conto interessi a favore del settore. La norma ha quindi rilievo creditizio, al fine di incentivare il ricorso al sistema bancario da parte delle APS per investimenti di varie tipologie. Chiaro e concreto l'intento di facilitare la crescita anche economica del settore ed in particolare il rafforzamento patrimoniale delle associazioni.

CAPO IV

Consulta regionale e Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale

Art. 15 - (Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

1. E' istituita la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata "Consulta", nei termini di cui all'articolo 20, comma 4, che rappresenta le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3.
2. Con il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 17, comma 1, la Giunta regionale disciplina le modalità di designazione dei membri della Consulta, garantendo, nell'ambito della stessa:
 - a) la presenza di un numero di componenti non superiore a ventisei ;
 - b) la rappresentatività delle articolazioni provinciali e delle tre sezioni del registro regionale, come indicate nell'articolo 9;
 - c) la rappresentatività di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 2.
3. La Consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo di promozione sociale:
 - a) avanza alla Giunta regionale proposte ai fini della programmazione regionale;
 - b) può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi e altri atti regionali. Qualora tali pareri siano richiesti dagli organi regionali, i pareri sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.
4. La Consulta, inoltre, provvede alle designazioni di cui all'articolo 16, comma 1 e collabora con la Regione e con l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva.
6. Nel corso della prima riunione la Consulta, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente, che convoca e presiede le sedute, e fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno. Quest'ultimo può, tra l'altro, prevedere eventuali sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche.
7. La Consulta si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un quinto dei componenti o sia richiesto dagli organi regionali il parere di cui al comma 3, lettera b).
8. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale della competente articolazione organizzativa regionale.
9. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso delle spese sostenute in relazione all'attività svolta.

Il ruolo riconosciuto alle APS trova conferma dall'articolo in commento, istitutivo della consulta regionale. La Consulta ha prevalentemente funzioni di rappresentanza. La norma ne regola composizione, nomina, lavori e funzioni generali.

Art. 16 - (Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominato "Osservatorio", nei termini di cui all'articolo 20, comma 5, composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che lo presiede;

- b) sette rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3, designati dalla Consulta regionale di cui all'articolo 15;
- c) tre rappresentanti delle Università toscane, congiuntamente designati dalle Università medesime;
- d) tre rappresentanti delle articolazioni provinciali dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'articolo 64, comma 4, della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), congiuntamente designati dalle Province della Toscana, secondo un principio di rappresentatività territoriale di dimensione sovra-provinciale.

2. La sede dell'Osservatorio è stabilita dalla Giunta regionale antecedentemente alle richieste di designazione di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio:

- a) promuove studi e ricerche in tema di associazionismo e svolge funzioni di monitoraggio sul fenomeno, attraverso l'utilizzo di dati disponibili, l'integrazione degli stessi, la loro elaborazione e valutazione;
- b) cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige annualmente un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Toscana;
- c) relaziona in merito ai risultati delle analisi effettuate e formula proposte alla Consulta, di cui all'articolo 15, per la migliore operatività e qualificazione delle attività che interessano l'associazionismo;
- d) collabora con la Regione e con la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
- e) collabora con l'Osservatorio sociale regionale di cui all'articolo 64 della LR 72/1997.

4. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.

5. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

6. Alle attività dell'Osservatorio sono destinate le quote di finanziamento attribuite alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 14 della l. 383/2000, eventualmente integrate da risorse regionali.

7. Almeno una volta l'anno l'Osservatorio e la Consulta regionale si riuniscono in seduta congiunta, sotto la presidenza del Presidente della Giunta regionale, per definire linee comuni di sviluppo e di sostegno all'associazionismo di promozione sociale. Dell'esito dell'incontro è data informazione al Consiglio regionale.

8. Ai componenti dell'Osservatorio è corrisposto il rimborso delle spese sostenute in relazione all'attività svolta.

Si istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo, fissandone composizione, nomine, funzioni e funzionamento generale. A differenza della consulta, l'osservatorio, come noto, ha compiti prevalentemente di studio, ricerca, informazione.

CAPO V - Regolamenti di esecuzione

Art. 17 - (Regolamenti di esecuzione)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale approva un regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente, con il quale definisce le modalità di designazione dei membri della Consulta, sulla base di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le Province approvano un regolamento che definisce:

- a) il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione;
- b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale;
- c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale, che devono essere riportati sul registro regionale.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il dipartimento della Giunta regionale,

competente in materia di politiche sociali, predisporre uno schema tipo di regolamento del quale le Province possono avvalersi ai fini dell'approvazione di quanto indicato al comma 2.

Il disposto rinvia a vari regolamenti di esecuzione la concreta applicazione di aspetti fondamentali della legge regionale, che sarà quindi necessario attendere.

CAPO VI - Disposizioni finali. Norme finanziarie e transitorie.

Art. 18 - (Modifiche all'articolo 9 della LR 72/1997)

1. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 9 della LR 72/1997, è aggiunta la seguente lettera e): "e) forme particolari di valorizzazione e di sostegno, anche di carattere finanziario, a favore delle associazioni di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 concernente l'organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)".

Si modifica la l.r. n. 72/1997 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), in particolare l'art. 9 che prevede e disciplina il piano integrato sociale. In modo particolare, si riconosce un ruolo di valorizzazione alle associazioni di promozione sociale operanti in Toscana rappresentative di soggetti svantaggiati per minorazioni di carattere fisico, psichico o sensoriale. Questa categoria di APS vede quindi, anche in questa norma, uno specifico riconoscimento, di evidente importanza.

Art. 19 - (Norme finanziarie)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 si fa fronte per gli esercizi 2003 e 2004, con le risorse dell'UPB 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo - spese correnti, per la cifra di 100.000,00 euro per l'esercizio 2003 e di 100.000,00 euro per l'esercizio 2004, per gli anni seguenti si provvederà con legge di bilancio.

2. Agli oneri di spesa di cui agli articoli 15, comma 9, e 16, comma 8, si fa fronte per l'esercizio in corso e per gli esercizi 2003 e 2004 con le risorse iscritte nell'UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale- spese correnti" per la cifra di 8.000,00 euro per l'esercizio in corso, di 8.000,00 euro per l'esercizio 2003, di 8.000,00 euro per l'esercizio 2004."

3. Agli oneri di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, si fa fronte con le risorse dell'UPB 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo - spese correnti", relative alle quote assegnate di finanziamento statale.

4. La legge regionale di bilancio può prevedere eventualmente risorse aggiuntive a partire dall'anno 2003.

La disposizione concerne la copertura finanziaria e gli altri aspetti economici della legge.

Art. 20 - (Norme transitorie)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, le Province provvedono, ciascuna in relazione alla propria competenza territoriale, alla predisposizione e approvazione del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, assicurandone la coerenza con la presente legge e con il regolamento. A tal fine richiedono ai soggetti interessati le eventuali necessarie informazioni e integrazioni alla documentazione prodotta e realizzano ogni attività necessaria per:

a) l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione in relazione alle domande prodotte ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo) e giacenti presso gli uffici;

b) la revisione degli albi delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1 (albo di livello provinciale) e comma 7 (albo regionale) della legge regionale 36/1990;

c) l'emanazione dei provvedimenti di cancellazione delle associazioni per le quali la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito negativo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione inoltra alle Province territorialmente competenti eventuali domande di iscrizione all'albo regionale di cui alla LR 36/1990 e i fascicoli relativi alle associazioni conservati presso i propri uffici. La Regione assicura altresì alle Province la collaborazione dei propri uffici per gli adempimenti connessi alla revisione dell'albo regionale di cui al comma 1,

lettera b).

3. Le Province inoltrano tempestivamente alla Regione il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale relativo all'articolazione territoriale di competenza, redatto ai sensi del comma 1. La Giunta regionale ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nel momento in cui tutte le Amministrazioni provinciali abbiano provveduto in tal senso e, da tale momento, cessa l'efficacia degli albi istituiti ai sensi della LR 36/1990.

4. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di cui al comma 3, è istituita la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 15.

5. Entro sessanta giorni dall'istituzione della Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 15, è istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 16.

L'articolo fissa termini per le Province entro i quali emanare i provvedimenti necessari alla concreta attuazione del registro. Molti di questi termini dipendono, a loro volta, dall'emanazione del regolamento previsto dall'art. 17 comma 2, con il quale le Province devono definire il procedimento amministrativo per l'iscrizione e la revisione del registro.

Si può richiamare il comma 2 ove si dispone che la regione trasmetterà alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti eventuali domande presentate ai sensi della LR 36/1990. Ulteriori termini sono fissati ai commi 4 e 5 per l'istituzione della Consulta regionale e dell'Osservatorio.

In sostanza, la legge troverà la sua concreta e completa attuazione nel corso del 2003.

Art. 21 - (Abrogazione)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 17, comma 2, è abrogata la LR 36/1990.

La norma abroga, ovviamente, la LR n.36/1990, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione già ricordato (art. 17 comma 2).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 dicembre 2002

Martini

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 4.12.2002.